



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 424**

**DEL 12 aprile 2017**

OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dall'Ance Catania – Sezione Autonoma degli Edili di Confindustria Catania e dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - Lavori manutenzione straordinaria S.P. 253 Mussomeli – Caltanissetta tratto compreso tra la S.S. 122 e la S.P. 40 – Importo a base di gara: euro 1.990.300,00 - S.A. Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

**PREC 116/17/L**

### **Criteria di valutazione dell'offerta – migliorie non previste in progetto**

Le varianti richieste dal bando devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. Il criterio di valutazione delle migliorie offerte deve riferirsi alla qualità delle stesse.

**Art. 95 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

### **Il Consiglio**

#### *Considerato in fatto*

Con istanza di parere prot. n. 34733 del 7 marzo 2017, e relativa memoria, l'Ance Catania rappresenta che il disciplinare della gara in oggetto prevede, fra gli elementi dell'offerta tecnica, cui attribuire 15/80 punti, la “realizzazione di opere non previste in progetto”, per le quali la Commissione di gara, «collegialmente, valutata l'ammissibilità delle migliorie in relazione al contesto dell'opera progettata e nei limiti suindicati, assegnerà coefficiente 1 al concorrente che ha offerto il maggiore importo e proporzionerà ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti», e chiede parere sulla legittimità di tale previsione, rilevando come essa possa tradursi in una diversa ideazione progettuale e in una ingiustificata estensione della prestazione a carico dell'appaltatore in assenza di adeguato corrispettivo.

La S.A. Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nel manifestare adesione alla richiesta di parere, rappresenta che le “opere non previste” sarebbero “semplici lavorazioni” tali da recare “solo un incremento del pregio tecnico o estetico di specifiche parti dell'opera”, e di valore



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

economico modesto, e che per la valutazione di tali elementi viene utilizzato un criterio «di fatto lineare che premia il miglior valore offerto con il peso massimo e riproporziona a tale rapporto i valori offerti dagli altri concorrenti».

#### *Ritenuto in diritto*

La questione oggetto dell'istanza di parere riguarda la legittimità dell'inserimento, fra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, della voce “realizzazione di opere migliorative non previste in progetto”.

Ai fini di un compiuto esame, occorre qui richiamare le Linee Guida n. 2 emanate dall'Anac, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, laddove evidenziano che, ai sensi del comma 14 dell'art. 95, nei criteri di aggiudicazione basati sul miglior rapporto qualità/prezzo, il bando può prevedere la richiesta di varianti, secondo le modalità ivi descritte, e che tali varianti devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.

Le Linee Guida sopra richiamate rammentano che il valore 100 deve poter essere ripartito tra il punteggio assegnato alla componente economica e il punteggio assegnato alla componente tecnica (inclusiva del punteggio per le varianti e del punteggio per i criteri premiali di cui al comma 13, che devono rappresentare una componente limitata del punteggio complessivo, in modo da non modificare l'oggetto dell'affidamento).

Nel caso di specie, suscita perplessità la valutazione delle migliori offerte (ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 50/2016 e non già dell'art. 106, che si riferisce alle modifiche dei contratti in fase di esecuzione) secondo il criterio del maggior importo offerto, senza alcun riferimento al parametro della qualità.

In base a quanto sopra considerato,

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- Le varianti richieste dal bando devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. Il criterio di valutazione delle migliori offerte deve riferirsi alla qualità delle stesse.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

Il Presidente f.f.  
Cons. Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 aprile 2017

Il Segretario, Maria Esposito